

**LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1996, N. 2**

**Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7  
della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7  
della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3)**

1. Ai fini della non immediata rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.

---

<sup>1</sup> In B.U. 23 gennaio 1996, n. 5.